



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>  
email: [info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)



SETTORE 1  
ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE  
UMANE

Allegato C) alla delibera

## **Intesa definitiva: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo Triennio 2013/2015 – Contratto Collettivo Decentrato Integrativo economico destinazione risorse anno 2013 - area della dirigenza**

Il giorno ..... del mese di dicembre 2014 presso la Residenza comunale di Cattolica (Rimini) si è tenuto l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale – personale dirigente - per la sottoscrizione dell'accordo definitivo relativo a:

- Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area Dirigenza - Triennio 2013/2015;
- Contratto Collettivo Decentrato Integrativo economico destinazione risorse anno 2013;

Visto il vigente CCNL area dirigenza;

Visto il CCDIE area dirigenza del 26/4/2002;

Visto l'accordo di contrattazione decentrata, sottoscritto dalle parti in data 1/8/2013, con cui si provvedeva alla destinazione della risorse decentrate area dirigenza per gli anni 2011 e 2012;

Visto l'atto di G.C. n. 128 del 5/9/2012 con cui è stata approvata la metodologia per la pesatura e graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti, in linea con le previsioni dell'art. 27 del CCNL 23/12/1999;

Visto l'atto di G.C. n. 99 del 25/6/2014 ad oggetto: "Approvazione proposta di pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali, presentata dal nucleo di valutazione" con cui, tra l'altro, si confermava, nella misura del 18,5% delle risorse complessive del fondo, da erogarsi all'esito della valutazione dei risultati raggiunti, l'assegnazione della retribuzione di risultato per gli anni 2013 e 2014;

Visto l'atto di G.C. n. 170 del 29/10/2014, con cui si è provveduto alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica, area dirigenza;

Visto l'atto di G.C. n. 184 del 12/11/2014 ad oggetto: "Contrattazione collettiva decentrata integrativa normativa 2013/2015 – Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica dirigenza per la contrattazione e successiva sottoscrizione di ipotesi di accordo";

Visto il documento ad oggetto: "Preintesa Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo Triennio 2013/2015 – Contratto Collettivo Decentrato Integrativo economico destinazione risorse anno 2013 - area della dirigenza" sottoscritto dalle parti in data

3/12/2014, sul quale il collegio dei Revisori dei Conti si è positivamente espresso con verbale del .....

Vista la deliberazione di G.C. n. .... del :..... con la quale si è autorizzata la delegazione trattante di parte pubblica, in esito alla trattativa con la parte sindacale di cui alla sopra richiamata intesa, alla sottoscrizione del presente accordo e relativi allegati A) e B) sottoelencati:

- A) “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo Triennio 2013/2015”;
- B) “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo economico destinazione risorse anno 2013”.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li

- Delegazione trattante di parte pubblica:

Il Presidente

Il Componente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Delegazione trattante di parte sindacale: i rappresentanti RSA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- OO.SS. –Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CONTRATTO COLLETTIVO  
DECENTRATO INTEGRATIVO  
AREA DIRIGENZA**

**Triennio 2013/2015**

## **Art.1 Premessa**

1. Il presente contratto si richiama ai contratti nazionali e alle disposizioni normative di lavoro in vigore. Non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o dalle norme in materia. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Le parti si impegnano fin da ora ad adeguare le presenti norme con gli accordi nazionali e le norme di legge innovative della presente disciplina.

2. Richiamati i principi di separazione tra funzioni di indirizzo politico attribuito agli organi di governo e di attuazione/gestione spettante ai dirigenti, di centralità nella funzione dirigenziale nella direzione, razionalizzazione ed innovazione dei processi aziendali, con il presente contratto collettivo decentrato integrativo (da ora C.C.D.I.) si intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Valorizzare le autonome risorse e responsabilità dei dirigenti nella realizzazione dei programmi e nella gestione delle risorse, nell'ambito degli indirizzi strategici definiti dall'Amministrazione nei documenti di programmazione pluriennale;
- Favorire una sempre più efficace ed efficiente gestione dei servizi, finalizzata alla realizzazione dei processi, alla riduzione dei costi ed allo sviluppo del sistema di pianificazione e controllo secondo la logica della direzione per obiettivi favorendo la capacità di conseguire i risultati;
- Sviluppare il rapporto trasparente tra Amministrazione/datore di lavoro e Dirigenza, mantenendo la formalizzazione del sistema che regola i rapporti economici e normativi;

## **Art. 2 Relazioni sindacali**

1. Le parti si incontrano annualmente per esaminare la ripartizione e la destinazione delle risorse finalizzate all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei vincoli risultanti dalle norme vigenti, dai CCNL e dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente.

2. Le relazioni sindacali tra le parti con riferimento all'informazione, al confronto ed alla concertazione, nonché alla contrattazione decentrata integrativa sono definite per materia e modalità secondo quanto disposto dal CCNL area dirigenza vigente.

## **Art. 3 Campo di applicazione e validità del presente contratto**

1. Il presente C.C.D.I. si applica al personale dell'Area dirigenziale del Comune di Cattolica.

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal 1/1/2013 al 31/12/2015, salvo diversa esplicita prescrizione.

3. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo C.C.D.I..

## **Art. 4 Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero**

1. Ai sensi degli art. 1 e 2 della legge 12/6/1990 n. 146, nonché dell'art. 2 del CCNL del 10/4/96 sono esonerati dallo sciopero, nell'ambito dei servizi essenziali previsti per l'area Dirigenza dell'art. 1 del citato CCNL, tutti i dirigenti responsabili dei servizi individuati come essenziali come di seguito riportato:

*“ART. 1: Servizi Pubblici essenziali*

*1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 11 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:*

- a) stato civile e servizio elettorale;*
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;*
- c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;*
- d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;*
- e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;*
- f) trasporti;*
- g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;*
- h) servizi del personale;*
- i) servizi culturali.*

*2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.”*

2. Oltre ai casi anzidetti, qualora l'assenza di un dirigente pregiudichi la continuità delle prestazioni indispensabili ad un servizio, attività o progetto essenziale, il Segretario Generale può disporre, secondo la gravità della necessità del caso, che il dirigente interessato garantisca la sua reperibilità o che sia esonerato dallo sciopero.

## **Art. 5**

### **Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e di risultato**

1. La retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale è determinata sulla base dei sistemi di pesatura, misurazione e valutazione della performance adottati dall'Ente, come indicati nel Titolo II del D.lgs n. 150/2009.

2. La retribuzione di posizione è determinata dall'Ente secondo i parametri ed i criteri di valorizzazione economica definiti dal vigente Sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali.

3. La retribuzione di risultato è a sua volta determinata dall'Ente secondo quanto disciplinato nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance.

4. In linea con quanto disposto dall'art. 24 c. 1-bis del D.lgs 165/2001 come modificato dall'art. 45 del D.lgs 150/2009, le parti si impegnano, in sede di contrattazione decentrata annuale sulla ripartizione del fondo, a destinare una quota di un eventuale incremento del fondo all'aumento della quota percentuale destinata alla retribuzione di risultato.

5. Le risorse variabili del fondo destinate alla retribuzione di risultato sono integrate dalle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 4 c. 4 del D.L. n. 95 del 6/7/2012 convertito nella

L. n. 135 del 7/8/2012<sup>(1)</sup>. Le modalità di distribuzione di tali risorse saranno definite in sede di contrattazione decentrata annuale sulla ripartizione del fondo.

6. Le risorse variabili del fondo destinate alla retribuzione di risultato sono integrate anche da eventuali economie derivanti dai piani di razionalizzazione di cui all'art. 16 c. 4 e c. 5 del D.lgs n. 98/2011<sup>(2)</sup>, privilegiando l'incentivazione del personale coinvolto nel conseguimento delle economie.

## Art. 6

### **Criteria generali per l'incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26 comma 1 lett. e) del CCNL 23/12/1999.**

1. Per i dirigenti che percepiscono compensi a titolo di incentivo previsto da specifiche disposizioni di legge, si procede ad una riduzione dell'indennità di risultato in base alle percentuali riportate nella seguente tabella:

| <b>Importo annuale di produttività speciale (*)</b> | <b>Riduzione indennità di risultato</b> |
|---|---|
| Fino a € 1.500,00                                   | Nessuna riduzione                       |
| Da € 1.501,00 a € 3.000,00                          | 10%                                     |
| Da € 3.001,00 a € 5.000,00                          | 20%                                     |
| Oltre € 5.000,00                                    | 30%                                     |

(\*) gli importi si intendono al netto di contributi e IRAP

2. Per quantificare la riduzione da apportare le percentuali sopra indicate vengono applicate all'indennità di risultato media dell'anno di riferimento.

3. I risparmi generati confluiscono nel fondo destinato all'erogazione dell'indennità di risultato e verranno distribuiti tra gli altri dirigenti sulla base dei rispettivi parametri di performance.

- + -

(1) Art 4 c. 4 del D.L. n. 95 del 6/7/2012 convertito nella L. n. 135 del 7/8/2012, come sostituito dall'art. 16, comma 1, legge n. 114 del 2014:

“ Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.”

(2) Art. 16 c. 4 e 5 D.lgs n. 98/2011:

“4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di

riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.”

## **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo economico destinazione risorse anno 2013 – Area Dirigenza**

Visto l'accordo di contrattazione decentrata, sottoscritto dalle parti in data 1/8/2013, con cui si provvedeva alla destinazione della risorse decentrate area dirigenza per gli anni 2011 e 2012;

Visto l'atto di G.C. n. 128 del 5/9/2012 con cui è stata approvata la metodologia per la pesatura e graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti, in linea con le previsioni dell'art. 27 del CCNL 23/12/1999;

Visto l'atto di G.C. n. 99 del 25/6/2014 ad oggetto: "Approvazione proposta di pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali, presentata dal nucleo di valutazione" con cui, tra l'altro, si confermava, nella misura del 18,5% delle risorse complessive del fondo, da erogarsi all'esito della valutazione dei risultati raggiunti, l'assegnazione della retribuzione di risultato per gli anni 2013 e 2014;

Visto l'atto di G.C. n. 170 del 29/10/2014, con cui si è provveduto alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica, area dirigenza;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 76 dell'8/5/2013, ad oggetto: "Fondo salario accessorio personale non dirigente anno 2013 – Linee di indirizzo costituzione e successiva contrattazione", con cui, in relazione alla partecipazione alle entrate derivanti da sentenze con spese di giudizio a favore dell'Ente, con esclusione della compensazione, per la ripartizione delle somme tra coloro che hanno preso parte al giudizio ed alla sentenza, con svolgimento di attività difensiva in rappresentanza dell'Ente, si quantificava l'importo da destinare alla dirigenza per la medesima finalità in euro 1.200,00, iscritto sul fondo 2013 quale massimo erogabile alla dirigenza rispetto a quanto introitato;

Vista la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato anno 2013 effettuata con d.d. n. 416 del 07/06/2013 in euro 156.559,46, di cui euro 1.200,00 (al lordo oneri) per incentivi di cui all'art. 26 comma 1 lett. e) per l'anno 2013;

Tutto ciò considerato, le parti concordano quanto segue:

Si prende atto che il fondo di cui trattasi è stato costituito sulla base di n. 5 posizioni dirigenziali, come risultanti dalla macrostruttura dell'Ente.

L'importo che viene destinato alla corresponsione della retribuzione di risultato è quello risultante, ai sensi dell'art. 26 c. 1 del CCNL EELL area dirigenza del 23/12/1999, dall'applicazione, a valere sull'importo complessivo del fondo, della percentuale definita dall'Ente, che, come sopra precisato, è stata fissata con atto di G.C. n. 99/2014, nel 18,5%, come dal seguente prospetto:

| PERCENTUALE RISULTATO CALCOLATA SUL TOTALE DELLE RISORSE DEL FONDO (art. 26 c. 1 CCNL 23/12/1999) |              |
|---|--------------|
| fondo dirigenti 2013  |              |
| costituito con d.d. n. 416 del 7/6/2013   | € 156.559,46 |
| Risultato: 18,5%  | € 28.963,50  |
| per commissioni tributarie  | € 1.200,00   |
| Per posizione   | € 126.395,96 |

L'importo destinato alla retribuzione di posizione viene utilizzato:

- relativamente ai dirigenti in rapporto diretto di servizio presso l'Ente, per la corresponsione della retribuzione di posizione, calcolata con il sistema di pesatura di cui al richiamato sistema adottato con D.G.C. n. 128/2012;
- in caso di comando in entrata, per il rimborso della retribuzione di posizione (così come il rimborso per la retribuzione di risultato graverà sulle somme destinate a tale utilizzo)
- in caso di funzioni aggiuntive assegnate al segretario comunale per finanziare le relative maggiorazioni e compensi;
- in caso di comando in uscita, le relative risorse vengono accantonate, costituendo un eventuale risparmio per l'Ente;
- in caso di vacanza di posto dotazionale:
  - a) se il posto dotazionale vacante viene coperto tramite affidamento ad interim, non viene applicata, in linea con il criterio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, alcuna maggiorazione della retribuzione di posizione; sarà invece corrisposta all'incaricato ad interim l'indennità di risultato collegata al raggiungimento degli obiettivi della struttura adespota (cfr. documento MEF ad oggetto: "Le risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi di finanza pubblica in materia di spese di personale e del comparto Regioni ed Enti Locali, con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata – Anno 2011" Cap. 3.2.4 – L'applicazione del principio di onnicomprensività).

La retribuzione di risultato sarà corrisposta ai dirigenti come segue:

- 1) l'importo di cui all'art. 26, c. 1 lett. e) CCNL 23/12/1999, che relativamente all'anno 2013 ammonta ad euro 1.200,00 (al lordo oneri) per somme liquidate in sentenza dalle Commissioni Tributarie, sarà erogato con le modalità di cui alla richiamata deliberazione G.C. n. 76/2013;
- 2) l'importo relativo al risultato, in applicazione del manuale di valutazione della performance individuale del personale dirigente approvato con delibera di Giunta n. 89 del 21/12/2011, sarà corrisposto ai due dirigenti in rapporto diretto di servizio con l'Ente, sulla base delle relative schede di valutazione delle prestazioni dirigenziali, come segue:

| Descrizione  | Importo      |
|--|--------------|
| Totale fondo   | € 156.559,46 |
| Incentivi ex art. 26, c. 1 lett. e) CCNL 23/12/1999  | € 1.200,00   |
| Per posizione  | € 126.395,96 |
| Risultato: 18,5% (importo relativo alle 5 posizioni dell'Ente, di cui n. 2 ricoperte da dirigenti a tempo indeterminato, n. 2 da dirigenti in comando da altro Ente, e n. 1 dal Segretario Generale) | € 28.963,50  |
| Importo da destinare alla retribuzione di risultato dei n. 2 dirigenti in rapporto diretto di dipendenza con l'Ente (euro 28.963,50/5*2)   | € 11.585,40  |

Eventuali importi, destinati al risultato dei dirigenti in rapporto diretto di dipendenza con l'Ente, non liquidati per effetto di applicazione del richiamato manuale, saranno registrati come economie del fondo ed inseriti nella prossima costituzione del fondo retribuzione di posizione e risultato della dirigenza.

Dato atto del rispetto dei vincoli che prescrivono la destinazione dei seguenti incrementi al solo risultato, il cui totale non supera la somma di € 28.963,50 complessivamente destinata al risultato:

| Importi contrattualmente destinati al solo risultato                                  |             |
|---|-------------|
| CCNL 22/2/2010 Art. 16 cc. 4 e 5 Incremento 1,78% monte salari 2005 (euro 545.262,00) | € 9.705,66  |
| CCNL 3/8/2010 Art. 5 comma 4 0,73% monte salari anno 2007 (euro € 443.244,00)         | € 3.235,68  |
| Totale  | € 12.941,34 |

Letto, approvato e sottoscritto.

Li